

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARGENTA E PORTOMAGGIORE  
(Approvato con deliberazione di C.C. N° 46 del 05/ 09/2011)**

**INDICE**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

**CAPO II**

**OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

**CAPO III**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
  - Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
  - Art. 11 - Obbligo degli operatori
  - Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
  - Art. 13 - Diritti dell'interessato
- Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
  - Art. 14 - Sicurezza dei dati
  - Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
  - Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
  - Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati
  - Art. 18 - Comunicazione

**CAPO IV**

**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 19 - Tutela

**CAPO V**

**MODIFICHE**

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nei territori urbani dei Comuni di Argenta e Portomaggiore.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.
4. L'allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione" costituisce parte integrante del presente regolamento.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Argenta e Portomaggiore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nei territori urbani, gestito dai Comuni di Argenta e Portomaggiore - Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e

all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni di Argenta e Portomaggiore, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, oltre che alla tutela e/o sicurezza della sede produttiva e dei lavoratori;
  - c) al controllo di determinate aree;
  - d) al monitoraggio del traffico;
  - e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
  - f) a realizzare una sperimentazione congiunta tra il Comune di Argenta e la società LepidaSpa, così come previsto nell'accordo di collaborazione siglato da ambo le parti in data 3 Dicembre 2010. Le modalità operative di tale sperimentazione sono descritte nell'allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione".
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Per le telecamere interne agli edifici pubblici sarà prevista la seguente programmazione:

- avranno l'audio disabilitato;
- saranno puntate solo sugli ingressi e corridoi durante l'orario di lavoro;
- saranno escluse dall'inquadratura le postazioni di lavoro o quant'altro non utile al monitoraggio degli accessi;
- l'attivazione totale delle inquadrature potrà avvenire esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro;
- sarà consentita la sola registrazione (no visualizzazione) per le telecamere interne, salvo eventuali necessità riconducibili ad attività di polizia giudiziaria, ad indagini (documentabili) da parte delle forze dell'ordine dello Stato, di ordine pubblico o per esplicite richieste del personale a fronte di situazioni problematiche di conflitto in atto;
- dovranno consentire l'estrapolazione di reports periodici per controllare il corretto utilizzo.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

## CAPO II

### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### Art. 5 - Notificazione

1. I Comuni di Argenta e Portomaggiore, nella loro qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempiono agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

#### Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, relativamente alla funzione di visualizzazione e registrazione, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile dello storage e archiviazione custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
7. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.b si segue quanto specificato nell' allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione" e in suoi eventuali aggiornamenti.

#### Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.f si segue quanto specificato nell' allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione" e in suoi eventuali aggiornamenti.
2. Il responsabile dei dati per quanto riguarda la funzione di visualizzazione e registrazione, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale
3. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è organizzata secondo quanto descritto nell'allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione"
5. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

#### **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.f si segue quanto specificato nell' allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione" e in suoi eventuali aggiornamenti.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

##### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sui territori comunali.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il server di gestione messo a disposizione da Lepidaspa secondo la sperimentazione di cui al punto 4.3.f e resi disponibili verso le sedi che il Comune indicherà a LepidaSpa come indicato nell'allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione". In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server messi a disposizione da Lepidaspa. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, e sarà possibile reperirle presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

#### **Art. 11 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.f si segue quanto specificato nell'allegato "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione" e in suoi eventuali aggiornamenti.

#### **Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. I Comuni di Argenta e Portomaggiore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Argenta (o di Portomaggiore) - Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata da Polizia Municipale per fini di sicurezza urbana".
2. Il Comune di Argenta e di Portomaggiore, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Sezione II**

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

##### **Art. 13 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
  5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
  9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

##### **Art. 14 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

##### **Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - distrutti;
  - conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

##### **Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

##### **Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Sezione IV**

#### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

##### **Art. 18 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dei Comuni di Argenta e Portomaggiore a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 19 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è altresì incaricato del trattamento dei dati personali.

## **CAPO V**

### **MODIFICHE**

#### **Art. 20 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. E' demandata alla Giunta Comunale l'adozione degli atti necessari al recepimento delle nuove e future collocazioni di telecamere.

#### **Allegato:**

- A) "CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione"
- B) Ubicazione telecamere;



## **Allegato A) al Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza nel Territorio Comunale di Argenta e Portomaggiore**

### **CGV@Argenta: modalità operative di sperimentazione**

#### ***Sperimentazione di un sistema di videosorveglianza tra LepidaSpa e il Comune di Argenta: modalità operative.***

LepidaSpA, 31 Maggio 2011

##### Premesse

In data 3 Dicembre 2010 LepidaSpa e il Comune di Argenta hanno siglato un accordo di collaborazione (prot. 104088) per la sperimentazione di un sistema di videosorveglianza.

Secondo tale accordo: *“la sperimentazione prevede l'instaurazione, sul territorio di Argenta e Portomaggiore, di un sistema di videosorveglianza ai fini della valutazione delle prestazioni del sistema; LepidaSpa si impegna a mettere a disposizione un sistema di videosorveglianza centralizzato con almeno funzioni di videostorage e con interfaccia di visualizzazione e controllo presso una o più sedi definite dal Comune; il Comune di Argenta è titolare del trattamento dei dati e responsabile del trattamento dei dati relativamente alla loro visualizzazione; LepidaSpa è responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni di storage e archiviazione”*.

##### Aggiornamento DPS

Il Comune di Argenta, in qualità di titolare dei dati e responsabile del trattamento dei dati relativamente alle funzioni di visualizzazione, dovrà aggiornare il proprio DPS nominando gli incaricati del trattamento dei dati per la funzione di visualizzazione, ossia nominando le persone fisiche che potranno avere accesso alle macchine destinate a postazioni di videomonitoraggio, specificando, per ciascuna di esse, le funzioni alle quali sono abilitate (visualizzazione del flusso live delle telecamere, visualizzazione dei flussi registrati, download dei flussi registrati). Il Comune di Argenta dovrà includere nel proprio DPS anche gli amministratori del server che ospita il software di videomanagement oggetto della sperimentazione, in quanto abilitati alla visualizzazione dei video memorizzati su tale server. La lista degli amministratori di tale server sarà redatta e aggiornata da Lepidaspa. Lepidaspa avrà cura di notificare al Comune di Argenta tale lista e suoi eventuali successivi aggiornamenti, in modo che il Comune di Argenta possa di conseguenza aggiornare il proprio DPS.

Il Comune di Argenta dovrà nominare e includere nel proprio DPS le persone incaricate del recupero dei dati video registrati all'interno di eventuali SD-card alloggiati a bordo delle telecamere.

LepidaSpa, in qualità di responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni di storage e archiviazione e in qualità di amministratore del server che ospita il sistema di videomanagement oggetto della sperimentazione, dovrà aggiornare il proprio DPS nominando gli incaricati del trattamento dei dati per tali funzioni.

## Modalità operative

Definiamo nel resto del documento con Centro Gestione Video (CGV) il prototipo di sistema di videomanagement messo a disposizione da LepidaSpa e oggetto della sperimentazione congiunta tra LepidaSpa e il Comune di Argenta.

Per la durata della sperimentazione specificata all'interno dell'accordo prot. 104088, LepidaSpa si impegna ad offrire al Comune di Argenta l'utilizzo del prototipo CGV a titolo gratuito.

Entrambe le parti convengono sulle seguenti modalità operative:

### **1) Accesso**

#### *a) Accesso alla risorsa*

##### Responsabilità del Comune di Argenta.

Il Comune di Argenta dovrà dedicare alcune macchine a postazioni di videomonitoraggio. Tali macchine client saranno mantenute all'interno di sale dedicate al videomonitoraggio. L'accesso a tali sale è controllato unicamente dal Comune di Argenta e limitato unicamente alle persone che il Comune stesso ha nominato incaricati del trattamento dei dati relativamente alle funzioni che a lui competono in questa sperimentazione. Il Comune di Argenta si impegna ad utilizzare come client dedicati a postazioni di videomonitoraggio delle macchine il cui accesso sarà protetto da un opportuno sistema di autenticazione: gli utenti abilitati all'utilizzo di tali macchine saranno le persone che il Comune stesso ha nominato incaricati del trattamento dei dati relativamente alle funzioni che a lui competono in questa sperimentazione. Il Comune di Argenta sarà responsabile di eventuali abusi o accessi non controllati alle macchine destinate a postazioni di videomonitoraggio.

#### *b) Accesso IP*

##### Responsabilità di Lepidaspa.

L'accesso all'interfaccia applicativa del CGV viene limitato solamente ad un pool di indirizzi IP prestabiliti. Il Comune di Argenta dovrà notificare a LepidaSpa il pool di indirizzi IP delle macchine che verranno utilizzate quali postazioni di videomonitoraggio. LepidaSpa si occuperà di configurare opportunamente il server che ospita il software CGV in modo da accettare richieste unicamente da tali IP. A tale lista di IP LepidaSpa potrà aggiungere eventuali IP di macchine aziendali, al fine di poter assicurare agli amministratori di sistema del CGV la possibilità di realizzare operazioni di manutenzione sul server e sull'applicativo.

#### *c) Accesso applicativo*

##### Responsabilità di Lepidaspa.

L'accesso a ciascuna funzione disponibile nell'interfaccia applicativa del CGV viene limitato solamente alle persone incaricate per quella determinata funzione. Tale specifica viene consentita dall'utilizzo di un meccanismo di autenticazione e da un opportuno sistema di profilazione. Ciascun incaricato può accedere al pannello CGV solamente se possiede una credenziale fedERa (collegata all'IdP del Comune di Argenta per gli incaricati del Comune di Argenta o all'IdP aziendale LepidaSpa per gli amministratori del sistema CGV). Un pannello amministratore (gestito dagli amministratori di sistema di LepidaSpa) inserirà ciascun incaricato nel sistema di profilazione, associandogli un opportuno profilo che gli consentirà di accedere alle sole funzioni per le quali risulta incaricato.

### **2) Log**

#### *1. Accesso alla risorsa*

#### Responsabilità del Comune di Argenta.

Il Comune si impegna a mantenere i log di accesso di ciascun utente alle macchine destinate a postazioni di videomonitoraggio.

#### Responsabilità di Lepidaspa.

LepidaSpa si impegna a mantenere i log di accesso al server che ospita il software del prototipo CGV e i log di tutte le operazioni svolte dagli amministratori di sistema sul server stesso. Tali operazioni saranno mantenute dal sistema di log aziendale.

#### *2. Accesso applicativo*

#### Responsabilità di Lepidaspa.

LepidaSpa, tramite il prototipo CGV e la sua integrazione a fedERa e a un opportuno sistema di profilazione, manterrà i log di tutte le attività che ciascun incaricato svolgerà sull'interfaccia dell'applicativo CGV.

### **3) Tipologie di sperimentazione**

Il sistema CGV oggetto della sperimentazione presenta le seguenti caratteristiche:

- gestione dei flussi video H.264 prodotti a 2 Mbps dalle telecamere Euklis installate presso le seguenti sedi:
  - Portomaggiore: PMG001, PMG002, PMG003, PMG004.
  - Argenta: ARG001, ARG003, ARG007, ARG010
  - Ospital Monacale: OSM001
  - Traghetto: TRG001
  - Santa Maria Codifume: SMC001
  - San Nicolò: SNC001
  - Benvignante: BNV001
  - Consandolo: CON001
  - Boccaleone: BOC001
  - Bando: BAN001
  - Campotto: CAM001
  - San Biagio: SNB001
  - Filo: FIL001
  - Anita: AN001
  - Longastrino: LNG001
  
- La gestione di tali flussi include la loro registrazione e la loro visualizzazione alla massima risoluzione video disponibile dalle telecamere Euklis: 1.3 Megapixel, 25 fps, 1280x720p.
- Il prototipo CGV, almeno alla partenza della sperimentazione, non prevede la gestione di controlli PTZ su telecamere che ne siano provviste. L'integrazione di tali funzionalità nel prototipo CGV sono in corso d'opera e appena disponibili verranno messe a disposizione del Comune di Argenta per la loro utilizzazione.
- Il prototipo di CGV non include alcuna funzione dedicata al recupero automatico di immagini da SD-card contenute all'interno delle telecamere.
- L' utilizzo del prototipo CGV è oggetto di sperimentazione e pertanto non soggetto ad alcun tipo di Service Level Agreement.
- Lepidaspa, declina ogni responsabilità in caso di eventuali dati non correttamente registrati dal prototipo CGV oggetto di tale sperimentazione, entro il termine limite di tempo di conservazione previsto dal Garante per la Privacy (tipicamente per applicazioni di videosorveglianza dedicate a tutela dell'ordine da parte dei Comuni è pari a sette giorni).
- I dati registrati dal prototipo CGV non sono sottoposti ad alcuna operazione o

politica di backup. Pertanto Lepidaspa declina ogni responsabilità in caso di perdite accidentali di dati registrati entro il termine limite di tempo di conservazione previsto dal Garante per la Privacy (tipicamente per applicazioni di videosorveglianza dedicate a tutela dell'ordine da parte dei Comuni è pari a sette giorni).

- Il prototipo CGV lato client prevede l'utilizzo di un pc con le seguenti caratteristiche:
  - S.O. Linux: testato con la distribuzione Ubuntu 10.10. Browser Mozilla Firefox v.3.6.18. Adobe Flash Player e i seguenti componenti: mozilla-plugin-vlc, avifile mjpeg-plugin.
  - S.O. Microsoft Windows: testato con la versione Windows XP e Windows 7. Browser Mozilla Firefox v.3.6.18. Adobe Flash Player.
- Il prototipo potrà integrare in un secondo momento, a condizione di non comportare alcun onere per Lepida spA, anche: tre telecamere di Portomaggiore situate all'esterno della sede del Distaccamento di Polizia Municipale di marca Intellinet mod. NFC31 Megapixel Network Camera H.264 + MPEG4 1.3 Megapixel CMOS, 720p HD; tre telecamere analogiche di Argenta, qualora siano conformi alle specifiche tecniche della piattaforma CGV promossa da Lepida.

**Allegato B)** al regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Argenta e Portomaggiore - **Ubicazione Telecamere**

N. Prg.	Nome Telecamera	Ubicazione			tipologia
		Comune	Frazione	Via/Piazza	
1	ARG001	Argenta	Argenta	Sede Municipio	indoor
2	ARG003	Argenta	Argenta	Centro Culturale Mercato	indoor
3	ARG007	Argenta	Argenta	Sede Urbanistica	indoor
4	ARG010	Argenta	Argenta	Sede Polizia Municipale	indoor
5	BAN001	Argenta	Bando	incrocio Via Fiorana/Argine Marino	outdoor
6	CON001	Argenta	Consandolo	incrocio Via Bergamini Roda/SP68	outdoor
7	SNB001	Argenta	San Biagio	incrocio Via Amendola/Piazza L. Ariosto	outdoor
8	FIL001	Argenta	Filo	incrocio Via O. Pisana/8 Settembre 1944	outdoor
9	ANI001	Argenta	Anita	incrocio Via Valle Umana/Madonna del Bosco	outdoor
10	LNG001	Argenta	Longastrino	incrocio Via Valletta/Molinetto	outdoor
11	CAM001	Argenta	Campotto	incrocio Via Cardinala/Garda Menata	outdoor
12	BOC001	Argenta	Boccaleone	incrocio Via Adriatica/Pozze Androna	outdoor
13	BNV001	Argenta	Benvignante	incrocio Via Nazionale/Strada delle Lame	outdoor
14	SMC001	Argenta	S.M. Codifiume	incrocio Via Imperiale/Fascinata	outdoor
15	SNC001	Argenta	San Nicolò	incrocio Via Zenzalino/Nazionale	outdoor
16	TRG001	Argenta	Traghetto	incrocio Strada Imperiale/Valetta	outdoor
17	OSM001	Argenta	Ospital Monacale	incrocio Via Zenzalini/via Della Chiesa	outdoor
18	PMG001	Portomaggiore	Portomaggiore	Piazza Verdi	outdoor
19	PMG002	Portomaggiore	Portomaggiore	Incrocio Via Bernagozzi/Corso Emanuele II	outdoor
20	PMG003	Portomaggiore	Portomaggiore	Piazza Umberto I (Piazza Municipio)	outdoor
21	PMG004	Portomaggiore	Portomaggiore	Piazza Giovanni XXIII/Dante Alighieri	outdoor
22	PMG006	Portomaggiore	Portomaggiore	Esterno Distaccamento Polizia Municipale	outdoor
23	PMG007	Portomaggiore	Portomaggiore	Esterno Distaccamento Polizia Municipale	outdoor
24	PMG008	Portomaggiore	Portomaggiore	Esterno Distaccamento Polizia Municipale	outdoor
25	ARG012	Argenta	Argenta	Esterno Sede Polizia Municipale	outdoor
26	ARG013	Argenta	Argenta	Esterno Sede Polizia Municipale	outdoor
27	ARG014	Argenta	Argenta	Esterno Sede Polizia Municipale	outdoor